

**3° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE,  
BORMIO – Valtellina, 23-25 Novembre 2007**

## **CASI SCELTI NELLA GIURISPRUDENZA SVIZZERA RELATIVI AD INCIDENTI NEGLI SPORT SULLA NEVE**

### **Avvocato Heinz Walter Mathys, Procuratore Cantonale 1, Berna**

Docente di scienza criminalistica presso l'Università di Berna.

Presidente del consiglio della fondazione e della commissione per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS, Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten, [www.skus.ch](http://www.skus.ch).

Membro della commissione delle questioni giuridiche relative alle discese da sport sulla neve dell'Associazione Funivie Svizzere FUS, [www.cableways.org](http://www.cableways.org).

### **1. Obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese da sport sulla neve - Modello Svizzero: Nessuna base legale speciale ↔ Regole FIS, Direttive SKUS e Direttive Funivie Svizzere FUS**

Durante il Forum tenutosi lo scorso anno, nella relazione *Libertà di movimento, responsabilità personale dello sciatore e dello snowboarder e obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese per gli sport sulla neve*, ho esposto i punti fondamentali del Diritto della Neve Svizzero con riferimento alla giurisdizione competente. Contrariamente all'Italia, malgrado diversi atti parlamentari, in Svizzera non esiste nessuna base legale speciale in materia di sicurezza per sciatori e snowboarder. Questo non vuol dire che gli sport sulla neve nelle nostre alpi si praticano in un campo privo di leggi. Il discorso verte sul modello svizzero della responsabilità personale e dell'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione.

Una vita senza rischio non è degna di essere vissuta; sport e gioco sono la vita: come la vita, lo sport è soprattutto un rischio.

Esattamente come nella pratica di qualsiasi altro tipo di sport, anche per sciatori e snowboarder vale il **principio della responsabilità personale**. I pericoli inerenti alla pratica sportiva devono essere tenuti ben in considerazione da chi decide di praticarlo: decidendo con responsabilità di praticare un determinato sport, lo sportivo accetta

anche il possibile rischio di mettere in pericolo la propria persona (Selbstgefährdung) e tale pericolo personale non è legalmente perseguibile.

Nella valutazione in merito alle lesioni e all'esposizione a pericolo di terzi (Drittgefährdung) la giurisdizione svizzera si basa sulle Regole di condotta FIS<sup>1</sup> e sulle Direttive della SKUS<sup>2</sup> e della FUS<sup>3</sup> per la determinazione degli ambiti e degli obblighi di accuratezza competenti. Le Regole di condotta per gli sciatori di discesa e gli snowboarder FIS<sup>4</sup> (Legal and Safety Committee), modificate l'ultima volta nel 2002 a Portoroz, sono vincolanti ai sensi della pratica legale, mentre le direttive della SKUS<sup>5</sup> e della FUS<sup>6</sup>, sebbene non rappresentino un corpus legale obiettivo, sono riconosciute dal tribunale federale come criteri di sicurezza e accuratezza. Le Regole FIS sono l'espressione dei doveri di diligenza che incombono allo sciatore e allo snowboarder.

L'obbligo di accuratezza che ricade su sciatori e snowboarder risulta dalle Regole FIS e dalle direttive integrative della SKUS emesse a beneficio degli stessi.

***“Si scia e si va in snowboard a proprio rischio / Vous skiez et faites du snowboard à vos propres risques et périls / You ski an snowboard at your own risk / Sie fahren auf eigenes Risiko”.***

Questa espressione fondamentale apre le direttive della SKUS per sciatori e snowboarder: Lo sportivo responsabile e assennato deve essere adeguatamente *preparato, istruito, equipaggiato, protetto e informato*. La responsabilità personale è il prezzo che deve pagare per godere della sua libertà di movimento.

Tra la responsabilità personale degli sciatori e degli snowboarder e l'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese da sport sulla neve esiste una forma di conflittualità rappresentata da una interazione. In ogni sinistro, il giudice è

<sup>1</sup> Le Regole FIS sono il risultato dell'esperienza della giurisprudenza nei paesi delle Alpi (Austria, Francia, Italia e Svizzera) e di cognizioni degli esperti della FIS in materia dello sport sci (Congresso FIS 1967 – Beyrouth); leggermente modificate ai congressi FIS 1990 – Montreux e 2002 – Portoroz).

<sup>2</sup> [http://www.skus.ch/skus\\_i/frame.html](http://www.skus.ch/skus_i/frame.html) - Regole FIS e direttive SKUS.

<sup>3</sup> [http://www.cableways.org/dcs/users/6/Verkehrssicherungspflicht\\_ital.pdf](http://www.cableways.org/dcs/users/6/Verkehrssicherungspflicht_ital.pdf).

<sup>4</sup> <http://www.fis-ski.com/data/document/10-fis-rules-for-conduct.pdf>.

<sup>5</sup> Direttive per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve, edizione 2006, e Direttive per sciatori e snowboarder, edizione 2007.

<sup>6</sup> L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese da sport sulla neve (edizione 2006); in breve: Direttive FUS relative alle discese per gli sport sulla neve.

tenuto a rilevare l'**ambito di accuratezza** dell'obbligo di sicurezza in pista e del danneggiato e a limitarli gli uni dagli altri. Tale limitazione crea la base per la determinazione di un risarcimento adeguato.

## **2. Obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle piste: Responsabilità civile contrattuale – Garanzia della fiducia**

L'obbligo a carico delle aziende che gestiscono gli impianti di trasporto in montagna in merito alla sicurezza delle piste e alla manutenzione dei servizi di soccorso costituisce un **obbligo contrattuale accessorio**. La sentenza principale è la **DTF 113 (1987) II 246**. I registi della sentenza del 28 aprile 1987 dichiarano quanto segue:

*“Responsabilità delle funivie di montagna in caso d'infortunio sciistico (art. 41, art. 97 CO).*

*Le imprese di funivie di montagna che provvedono all'installazione e alla manutenzione delle piste da sci assumono per la sicurezza di queste ultime una responsabilità non solo extracontrattuale, ma anche contrattuale. Il dovere di garantire la sicurezza delle piste costituisce un'obbligazione accessoria inerente al contratto di trasporto (consid. 3-10).”*

Le aziende che gestiscono gli impianti di trasporto in montagna possono essere citate in giudizio anche per *responsabilità civile generale per fatto illecito (ex delicto)* (art. 41 CO) e per *responsabilità del proprietario di un'opera* (art. 58 CO). La questione se le piste hanno carattere di un'opera è controversa.

La responsabilità civile che deriva dal contratto di trasporto si basa sulla **garanzia della fiducia e sul principio della fiducia**. La fiducia rappresenta il fondamento inalienabile dell'ordinamento giuridico. Tra ragione commerciale, sicurezza e responsabilità esiste una relazione: La volontà commerciale decide della sicurezza e la responsabilità. La sicurezza nei confronti dei pericoli alpini (valanghe e pericolo di cadute) su discese demarcate (piste, itinerari, sentieri) è compresa nel prezzo dello ski-pass.

La garanzia della fiducia è efficace anche laddove sono state create e demarcate piste per lo *sci di fondo*, piste e parchi da *slitta*, sentieri per *escursioni sulla neve* e percorsi per escursioni con *racchette da neve*, che devono essere protetti contro i *pericoli alpini e atipici*.

### 3. Dispositivo di sicurezza

Il 1° dicembre 1998 il Tribunale federale, ritenendo che gli *organi direttivi* (direttori, dirigenti, titolari di piste e mezzi di soccorso), con una normativa in materia di responsabilità completa, hanno l'obbligo di installare un dispositivo di sicurezza uguale per tutti, ha giudicato colpevole di omicidio colposo e responsabile di perturbamento della circolazione pubblica il direttore degli impianti di risalita sottoposto a giudizio. I regesti della sentenza **DTF 125 (1999) IV 9** dichiarano quanto segue:

*“Art. 117 CP e art. 237 n. 2 CP; obbligo incombente alle funivie di montagna e alle imprese di risalita meccanica di assicurare la sicurezza della circolazione.*

*Il responsabile di una funivia di montagna o di un'impresa di risalita meccanica è tenuto a organizzare un adeguato dispositivo di sicurezza suscettibile d'impedire che delle valanghe possano causare infortuni sulle piste.”*

Quale **elemento** caratterizzante di un **dispositivo di sicurezza** di tale natura, la Corte di Cassazione indica la responsabilità di sicurezza e la relativa rappresentazione così come la costante registrazione, raccolta, valutazione e trasmissione di informazioni inerenti la valutazione della situazione di pericolo. In caso di dubbio, una pista con pericolo di valangha deve rimanere chiusa.

In questo senso, la Corte di Cassazione del Tribunale federale, il 27 novembre 2002 (6S.379/2002), ha emesso una sentenza in conformità a quanto enunciato in tale principio: il direttore del servizio di risalita veniva condannato per omicidio colposo, avendo omesso di demarcare e proteggere, *oppure* chiudere un itinerario in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa. Nell'occasione, una sciatrice aveva mancato l'entrata di un ponte precipitando lungo un pendio scosceso a sinistra del ponte in

questione. Il rappresentante, che aveva emendato l'incarico del suo superiore a un collaboratore, affinché venisse tolto la neve dal ponte, non ha impugnato la sentenza di colpevolezza emessa in prima istanza. La questione se il direttore del servizio avrebbe dovuto assumersi anche la responsabilità ulteriore per violazione del proprio obbligo di accuratezza che aveva condotto alla morte della sciatrice, in quanto aveva ommesso di installare un dispositivo di sicurezza unico conformemente alle normative sulla responsabilità completa, rimane ancora aperta per la Corte di Cassazione.

#### **4. Estensione dell'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione:**

##### **Bordo della pista e settore immediatamente adiacente alla pista**

Il 23 dicembre 2003, ovvero il giorno precedente la pubblicazione della legge n. 363, *Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*, il Tribunale federale si è pronunciato sulla validità, a livello di occupazione degli spazi dell'obbligo di sicurezza in pista, e ha chiarito la questione inerente alla superfici adiacenti. Per la sentenza **DTF 130 (2004) III 193**, il tribunale si è basato sulle direttive emanate dalla SKUS e dalla FUS. Da tali direttive il tribunale si è discostato esclusivamente quando, sulla base di **circostanze concrete**, e, soprattutto, in considerazione della **situazione esistente a livello locale**, veniva fornito uno standard superiore di sicurezza.

Le *superfici adiacenti* comprendono il **bordo della pista** e il **settore immediatamente adiacente alla pista**.

Il **bordo della pista**, in caso di ostacoli e pericolo di caduta, deve essere sufficientemente indicato e protetto.

Nel caso in cui il bordo della pista non sia indicato, l'area ampliata intorno alle discese viene considerata come pista. L'obbligo di sicurezza in pista si estende in modo corrispondente alle aree dissestate.

Il **settore immediatamente adiacente alle piste** comprende una **striscia di due metri**: tale striscia di pista, da un lato, deve consentire la possibilità di derapare allo

scopo di fermarsi e di sostare senza pericolo nell'area immediatamente adiacente alle piste e, dall'altra, deve fornire agli utenti della pista stessa che, in seguito a una caduta nelle vicinanze del bordo, riprendono posizione e percorso, una zona di manovra sicura lontano da punti pericolosi non riconoscibili e difficili da evitare anche per gli utenti che scendono responsabilmente. **Non** devono essere creati **veri e propri spazi per le cadute**.

*Evitare* il superamento dei bordi della pista è fundamentalmente possibile e accettabile per l'utente, soprattutto se lo sciatore esegue la discesa nel modo corretto. Con la funzione limitata della sicurezza del bordo pista si spiega anche la misura della larghezza della striscia posta a bordo pista, che è pari a due metri massimo conformemente alle direttive della SKUS, sulla quale si estende l'obbligo di sicurezza. La larghezza di tale striscia è sufficiente per garantire, di norma, la sicurezza degli utenti che scendono le piste in maniera responsabile.

Il Tribunale federale approva solo, ***in via eccezionale e nello specifico***, una estensione dell'obbligo di assicurare la sicurezza alle aree a bordo pista più limitate, ovvero

- quando esiste *un grave pericolo particolare e atipico* che possa causare lesioni allo sciatore, oppure che possa metterne a repentaglio la vita
- e inoltre
- se sussiste la possibilità, segnalata, di condizioni del terreno che nemmeno gli utenti prudenti delle piste sono in grado di evitare nell'area di questo punto pericoloso presente al di fuori delle piste.

## **5. Utilizzazione conforme delle discese – Protezione da pericoli atipici**

In base a quanto enunciato nel principio della fiducia risulta che gli utenti delle piste devono potersi fidare, conformemente all'ambito decisionale, del fatto che non saranno minacciati da ostacoli atipici e nascosti e dal transito in punti pericolosi. Tra

questi rientrano i pericoli che l'utente, applicando l'accuratezza richiesta, non è in grado di riconoscere per tempo.

Nella sentenza del 3 luglio 2005 (6P.31/2005 und 6S.107/2005) la Corte di Cassazione, in consid. 5.2, riassume tale principio come riportato a seguire:

*“Conformemente a quanto disposto dalla giurisprudenza in materia, si chiede di provvedere all’obbligo di sicurezza in pista da parte dei responsabili di una azienda che gestisce impianti di risalita e skilift, che costruisce e apre piste da sci, nell’area delle piste e del bordo pista attraverso l’applicazione di idonee misure di sicurezza e di avvertimento, e che gli sciatori, tramite un utilizzo conforme alle disposizioni delle piste da sci, non siano esposti a sinistri. Gli utenti delle piste devono essere protetti sia da pericoli atipici che, senza dubbio, non sono riconoscibili e che quindi possono provocare una caduta, ad esempio i pericoli che non possono essere evitati pur mantenendo un comportamento prudente in fase di discesa (DTF 130 III 193 consid. 2.3; 126 III 113 consid. 2a/aa; 122 IV 193 consid. 2a; 121 III 358 consid. 4 a pag. 360; 115 IV 189 consid. 3a e 3c; 111 IV 15 consid. 2, ciascuna con le relative note; Hans-Kaspar Stiffler, Normativa per gli sport sulla neve, 3. Berna 2002, N 294). Fino a che punto si estenda l’obbligo di sicurezza in pista, nei casi particolari, dipende dalle condizioni che caratterizzano ogni singolo caso. Come criterio, il Tribunale federale fa ogni volta riferimento alle direttive della SKUS e alle direttive emesse dalla Commissione giuridica per le questioni legate ai percorsi sulla neve dell’Associazione Funivie Svizzere (direttive FUS, ex direttive SVS; DTF 130 III 193 consid. 2.3; 121 III 358 consid. 4 a pag. 361).”*

L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione eviterà sinistri che possono verificarsi a causa di una mancata e insufficiente sicurezza durante l'utilizzo dei discese demarcate.

## **6. Incidenti da collisione**

L'obbligo di assicurare la sicurezza sulle piste non serve assolutamente a difendere dai sinistri *causati dall'utente*. In caso di **collisioni o quasi scontri** vale il principio

secondo il quale colui che ha causato la collisione o il quasi scontro deve assumersi l'onere del danno.

*Contrariamente* alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (art. 19), la presunzione *concorso di colpa* (per analogia con art. 2054 al. 2 del Codice civile italiano, *Circolazione di veicoli*) non esiste nel diritto svizzero.

Gli incidenti da collisione sono già stati oggetto di giudizio da parte del Tribunale federale il 26 febbraio 1954 (DTF 80 IV 49 nella causa Albert Bucher) e il 7 febbraio 1956 (DTF 82 II 25 nella causa Carl Bally contro Luigi Rosti) sia a livello penale che civile.

I registi dell'incidente da collisione giudicato dal Tribunale federale il 16 gennaio 1996 (DTF 122 IV 17) riportano quanto segue:

*“Art. 125 CP; lesioni colpose, causalità adeguata; dovere di diligenza dello sciatore.*

*Uno sciatore deve sempre prendere in considerazione, in passaggi privi di visibilità, di poter essere ostacolato, ad esempio, da altri utenti della pista giacenti a terra, e deve pertanto ridurre la sua velocità in modo da poterli evitare (consid. 2b).*

*Chi supera una cunetta così velocemente da non poter evitare gli sciatori che si trovano dietro tale ostacolo, rischia, secondo l'andamento generale delle cose e l'esperienza, di causare colpevolmente un incidente (consid. 2c).*

*La circostanza che un gruppo di sciatori si trovi, per una ragione qualsiasi, dietro una cunetta, non costituisce un comportamento a tal punto straordinario, insensato e imprevedibile da relegare in secondo piano tutti gli altri elementi, in particolare il sopraggiungimento di uno sciatore che per la sua velocità non è più in grado di fermarsi o evitare l'ostacolo, che hanno contribuito al verificarsi dell'evento (consid. 2c).”*

## **7. Obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione durante le gare: partecipanti alle gare – utenti delle piste – spettatori**

Il 24 aprile 2007 il Tribunale federale si è riunito per deliberare sull'**obbligo di assi-**

**curare la sicurezza della circolazione durante una gara** (6S.587/2006, 6S.8/2007, 6S.7/2007 e 6S.1/2007).

Le quattro sentenze della Corte di Cassazione riguardavano un incidente avvenuto il 1 febbraio 2003 nel Cantone dei Grigioni su una pista utilizzata per la competizione della FIS dell'impianto di risalita B. Spa, in occasione di una gara di slalom gigante alpino con 53 partecipanti, durante la quale un bambino di 8 anni che si trovava a 150 metri circa dal traguardo, ovvero circa 100 metri a valle della rete di protezione, veniva gravemente ferito dallo scontro con un concorrente. La gara era stata organizzata dallo Sci-club A..

La zona di partenza e il successivo percorso di gara si trovavano lontano dalla pista da sci pubblica ed erano delimitati dai cosiddetti "recinti per le pecore". Nella seconda parte, il percorso era protetto, a destra della pista adiacente e utilizzabile dagli sciatori, da tale rete con soluzione di continuità: questo sbarramento si estendeva fino a circa 50 metri oltre la linea di arrivo, presso la quale l'area di arrivo sottostante era stata lasciata aperta. La larghezza dell'area di arrivo era di circa 50 – 60 metri. L'area complessiva di arrivo si trovava in una zona che non terminava con una superficie liscia, ma con una pendio ripido.

Il concorrente, dell'età di 16 anni, tagliava il traguardo, prendeva posizione eretta, svoltava leggermente a sinistra e iniziava, successivamente, un'ampia curva verso destra andando a scontrarsi con il bambino, che giungeva in diagonale da destra verso la stazione centrale a valle.

Il procedimento penale per negligenza e gravi lesioni personali veniva condotto contro quattro imputati:

il direttore delle piste e dei mezzi di soccorso dell'impianto di risalita e tre membri della giuria responsabile della gara.

Il *direttore delle piste e dei mezzi di soccorso* era responsabile delle misure di sicurezza e della protezione necessarie.

Per quanto riguarda i *membri della giuria* ritenuti responsabili questi erano: il direttore

regionale dei giudici di gara della Swiss Ski, nonché presidente della commissione giudicante, il responsabile principale del collaudo e del relativo nulla osta per il percorso di gara, il direttore di gara nonché presidente del comitato organizzativo, così come il responsabile del percorso.

I quattro imputati **(co-)responsabili** dell'obbligo di sicurezza della circolazione, che *avevano omissis di delimitare e circoscrivere l'area dell'arrivo*, venivano condannati dalla **giustizia del Cantone dei Grigioni** al pagamento di un'ammenda condizionale estinguibile pari a un importo variabile tra 1.000 e 3.000 Franchi svizzeri.

La Corte di Cassazione del Tribunale Federale respingeva il loro ricorso.

Il tribunale verificava, infatti, la violazione dell'obbligo di sicurezza contestata ai condannati nell'istanza preliminare, cioè **l'ambito dell'obbligo di sicurezza**, dal punto di vista degli interessi del **concorrente, dell'utente della pista e degli spettatori**.

Il tribunale faceva riferimento:

- **alla definizione generale di pericolo**  
*(colui che crea una situazione di pericolo, è ragionevolmente responsabile del fatto che tale pericolo non si attui),*
- **al comma 619.1 del regolamento di gara 2000 della Swiss Ski**  
*(definisce la richiesta di un'area di arrivo di una gara)*

nonché

- **ai comma 28 fino a 30 delle direttive della SKUS in merito all'impianto, all'esercizio e alla manutenzione dei percorsi per gli sport sulla neve che regolano la protezione da ostacoli naturali e artificiali**  
*(da cui risulta, in generale, che i pericoli atipici che senz'altro l'utente della pista non è in grado di distinguere, devono essere resi riconoscibili. In mancanza di tali segnali, lo sciatore non deve presupporre la presenza di altri pericoli*

*aggiuntivi su una pista pubblica, che dovrebbero indurlo a prestare maggiore attenzione).*

La sentenza spiega anzitutto come dalla definizione generale stessa di pericolo si evinca che **l'organizzatore della competizione sciistica** era obbligato a,

*“delimitare in modo chiaro e visibile il percorso di gara dalla pista pubblica generale e immediatamente adiacente “.*

Inoltre, veniva accuratamente motivato il fatto che la delimitazione della pista di gara dalla pista pubblica, tramite un cosiddetto “recinto per le pecore” **non era sufficiente** per un tratto pari a soli 50 metri oltre il traguardo. Uno spazio aperto al traguardo **mette a repentaglio** non solo l'incolumità dei *concorrenti*, ma anche degli *utenti* della pista da sci pubblica adiacente e degli *spettatori* della gara.

I criteri applicati erano i seguenti:

- **L'utente delle piste** non deve pensare di trovarsi in mezzo o nelle vicinanze di un tratto di pista adibita a percorso per una gara di sci. Gli utenti delle piste devono chiaramente riconoscere quale area fa parte, ancora, del percorso di gara che, per motivi di sicurezza non può essere praticato.
- Oltre agli utenti delle piste, anche gli **spettatori** devono poter chiaramente riconoscere dove inizia l'area della competizione, nella quale non possono sostare. Ogni punto di accesso all'area di arrivo deve essere vietata ai non addetti ai lavori.
- Per il **concorrente** deve essere chiaramente evidente, quando lascia l'area del traguardo e, quindi, la pista della competizione, e quando inizia il terreno dove si applica la sua responsabilità: da quel momento, infatti, deve sottostare, come tutti gli altri sciatori, alle regole generali di comportamento sulle piste da sci.

**Riassumendo**, si evince dalle considerazioni del tribunale federale che, durante una manifestazione sportiva, le aree dei concorrenti, degli spettatori e degli utenti delle

piste pubbliche devono essere **chiaramente definite** e **ben delimitate** le une rispetto alle altre.

Di conseguenza, come spiega in modo adeguato il Tribunale federale, non importa se si tratta di una gara di sci regionale o internazionale, perché la diversa velocità dei concorrenti non cambiava il *pericolo fondamentale corso da terzi*. E' comunque necessario adibire un'area di ampiezza adeguata a traguardo.

Le considerazioni del tribunale federale sono oggettivamente basate sulle interpretazioni adottate dal perito. Le quattro sentenze tengono debitamente conto della legittima aspettativa dei concorrenti, degli utenti delle piste pubbliche e degli spettatori.

**Risultato: Chiunque organizzi competizioni o allenamenti per gare (club, uffici del turismo, scuole di sci, aziende) è tenuto a fornire delimitazioni e sbarramenti chiari e a farli rispettare.**

**Particolare attenzione deve essere prestata all'area del traguardo che deve essere completamente delimitata. Il concorrente, talvolta già affaticato, deve avere a disposizione abbastanza spazio e tempo per frenare la sua discesa e per arrestarsi.**

**Inoltre**, si noti che il *direttore di gara, nonché presidente del comitato organizzativo*, e membro del club di sci, è stato informato dal Tribunale federale stesso, ai fini della formulazione della relativa difesa, come fosse fuor di dubbio che egli, sulla base delle proprie conoscenze e capacità personali, fosse nella posizione di riconoscere il pericolo esistente e le misure necessarie atte a poterlo evitare e, certamente, già prima della gara.

Il Tribunale, nella sentenza 6S.7/2007, consid. 6.2.5, dichiara quanto segue:

*“In collaborazione con il direttore del percorso e in accordo con l'allora direttore delle piste e del servizio di soccorso, egli preparava la pista alla vigilia della gara. Alla fine riteneva, insieme agli altri membri della giuria, che il percorso fosse in ordine e conforme alle norme di sicurezza. Con ciò, non è rilevante che, per quella gara, egli fosse, per la prima volta, membro della giuria, né che adempiva a questo incarico durante il suo tempo libero. Se egli non si fosse sentito in grado di valutare i rischi per i*

*quali si era assunto la responsabilità, non avrebbe potuto e **devuto** esercitare la funzione in questione. Perciò, colui che si assume un incarico, pur in mancanza evidente dei presupposti professionali per l'adempimento di tale incarico, è negligente (...).*“

**Risultato:** Gli onori sono oneri e responsabilità! Actio libera in causa ....

## 8. Piste per slitta e parchi per slitta

La Camera dei Ricorsi del Tribunale Cantonale di Berna (AK Nr. 2007/206) e la Corte di diritto penale del Tribunale federale (6B\_512/2007) si sono occupate dell'incidente di seguito riportato occorso con la slitta.

Il 17 febbraio 2007, sul percorso X riservato alle slitte, si è verificato un incidente. Intorno a mezzogiorno, Céline e la figlia di 10 anni scendevano sulla loro slitta su un percorso riservato alle slitte. Mentre scendevano un lungo pendio rettilineo, la slitta raggiungeva una velocità tale che Céline non riusciva a frenare in tempo prima di una curva stretta verso destra, mancava conseguentemente la svolta e usciva dal percorso, riuscendo, appena in tempo, a spingere via la figlia dalla slitta prima di rotolare lei stessa con il mezzo lungo un dirupo di circa 18 metri. Céline riportava lesioni alla colonna vertebrale e diverse contusioni su tutto il corpo.

In seguito alle indagini condotte dalla polizia a carico del gestore del percorso per le slitte, la X. Spa, non veniva avviata alcuna azione penale a seguito della delibera emessa dal giudice istruttore e dal pubblico ministero.

La motivazione fu che le indagini della polizia non avevano dimostrato alcuna influenza di terzi a causa dell'incidente. Secondo le dichiarazioni della donna, la stessa stava scendendo con la slitta per la seconda volta quel giorno e sapeva inoltre che sul rettilineo si trovava una curva stretta verso destra. Oltre a ciò, risulta chiaramente dalla documentazione fotografica che la curva a destra era indicata da un grande segnale/insegna, visibile già in lontananza, con il compito specifico di richiamare l'attenzione degli utenti del percorso per slitte, affinché questi potessero adeguare per tempo la propria velocità. Con questa segnalazione, il gestore del percorso per

slitte ha osservato sufficientemente i propri obblighi di sicurezza. Non si rilevava inoltre necessario posizionare una rete di protezione nel luogo in questione in relazione alle ali. Durante il sopralluogo, molte slitte sono passate sul posto dell'incidente e non sono incorse in alcuna situazione pericolosa. Il gestore del percorso per slitte non aveva, quindi, alcuna colpa; risulta, piuttosto, che Céline, a causa di un errore durante la discesa, ha perso il controllo della sua slitta e, quindi, è precipitata nel dirupo. Si tratta, conseguentemente, di un incidente provocato dalla stessa vittima, senza interferenza di terzi, per cui è stato deciso il non luogo a procedere.

Céline presentava, tuttavia, la propria istanza di **ricorso**, contestando il fatto che l'incidente era riconducibile alla propria responsabilità. Anzi, il gestore del percorso per slitte aveva messo in pericolo i turisti in quanto non aveva protetto sufficientemente il percorso stesso. La pista per slitte era parzialmente pericolosa e, in alcuni punti, gelata. Talvolta, era non era nemmeno chiaro se ci si trovasse ancora sul percorso, poiché questo, in alcuni punti, incrociava la pista da sci. La curva verso destra non era sufficientemente protetta e l'insegna non preannunciava la curva, ma sembrava un cartellone pubblicitario. Dopo l'incidente era stata posizionata una rete di protezione durante una gara di slitte. La donna non riusciva a capire perché per la gara fosse stata messa una protezione al fine di salvaguardare gli spettatori da possibili pericoli.

Il Tribunale dei Ricorsi accoglieva le argomentazioni del pubblico ministero il quale aveva fatto riferimento, soprattutto, alle direttive SKUS in merito all'impianto, all'attività e alla manutenzione dei percorsi per gli sport sulla neve (comma da 49 fino a 52) e alle direttive FUS per i percorsi per gli sport sulla neve (NN 208 fino a 211), nonché alle regole comportamentali che la FIS stabilisce per sciatori e snowboarder (regole 2 e 8). Il Tribunale dei Ricorsi deliberava che il gestore, in mancanza di una situazione di pericolo atipico, non era tenuto a un obbligo di sicurezza in pista supplementare (ulteriori segnalazioni, reti di protezione, ecc.). Gli obblighi di sicurezza del gestore sono limitati dalla responsabilità personale degli utenti delle piste: colui che decide di praticare uno sport sulla neve, deve anche, fondamentalmente, correre i rischi ad esso correlati. Il Tribunale conveniva che la segnalazione di svolta a destra non era affissa prima, ma solo sulla curva stessa, tuttavia un utente prudente e previdente sarebbe stato in grado di riconoscere, senza dubbio, la curva a destra con le

buone condizioni atmosferiche e della neve presenti al momento dell'incidente. Infine, né le scarpe indossate (profilo relativamente basso), né la slitta utilizzata per la discesa erano particolarmente adatte. La ricorrente non poteva trarre alcun vantaggio dalla possibile ubicazione di una rete di protezione agli scopi della gara, perché durante una competizione di tale natura, notoriamente, i concorrenti si avvicinano molto ai margini e l'adozione di una simile misura supplementare per la gara non sta a significare che sia necessario installare una rete di protezione anche per i normali utenti della stessa pista.

Il Tribunale federale respingeva quindi il ricorso presentato dalla vittima in sede penale, dal momento che le argomentazioni addotte non potevano essere accolte.

Il tribunale concludeva che dal ricorso contro il mancato avviamento del procedimento penale non risulta

*“in che senso, alla luce delle condizioni locali, delle manchevolezze di materiale e degli errori di guida del mezzo, non era stato assolutamente possibile attribuire l'incidente alla responsabilità personale della ricorrente e, quindi, rinunciare a un procedimento penale.”*

## **9. Assicurazione contro gli infortuni: riduzione della prestazione in caso di rischio**

La divisione giuridica della previdenza sociale del Cantone di Berna (sentenza del 19 febbraio 2003, BVR 2003 500-503) ha dovuto giudicare il caso di uno sciatore che, a fine gennaio del 2000, insieme ad altri tre snowboarder, aveva attraversato una barriera di protezione saltando al di sopra di un recinto di filo spinato che si trovava dietro. Quale terzo componente del gruppo in movimento, il trentenne aveva percorso, poi, una pendio ripido, ricoperto da circa 50 cm di neve fresca. Lo sciatore era stato quindi trascinato e seppellito sotto un banco di neve: è stato possibile soltanto recu-

perare il corpo esanime dello sciatore, sepolto a una profondità di circa 1,5 m. La SUVA, l'assicurazione svizzera contro gli infortuni, ente di diritto pubblico, presso la quale lo sciatore aveva dovuto obbligatoriamente stipulare una polizza a copertura del caso di incidente, aveva ridotto del 50% il premio assicurativo spettante alla vedova e alla figlia. Il tribunale ha lasciato aperta la questione riguardante l'effettiva sussistenza di un rischio assoluto, in quanto la verifica dei fatti, dal punto di vista del rischio relativo, ha portato allo stesso risultato. Il ricorso contro la decisione è stato respinto .

**Commento:** secondo la giurisdizione, in ottemperanza all'articolo 39 della Legge federale in materia di assicurazione contro gli incidenti UVG e all'articolo 50 del decreto relativo all'assicurazione contro gli incidenti UVV, un rischio *assoluto* sussiste quando un'azione, in base a una determinata condizione, è legata a un pericolo che, indipendentemente dalle qualità soggettive di colui che compie l'azione, non può essere ridotto in modo rilevante. Il rischio *relativo* sussiste quando l'assicurato non è in grado di ridurre il pericolo particolarmente grave per insufficienza di capacità, qualità e conoscenze.

Per ragioni di completezza sia menzinato, che anche l'articolo 14 al. 2 della legge federale sul contratto d'assicurazione dà all'assicuratore il diritto di ridurre la prestazione in caso di un danno provocato in modo di grave incuranza.

### **Indirizzo del relatore:**

Avvocato Heinz Walter Mathys  
Procuratore Cantonale 1  
Presidente della SKUS  
Speichergasse 12  
CH – 3011 Berna

e-Mail: [heinz.mathys@jgk.be.ch](mailto:heinz.mathys@jgk.be.ch)  
[mathys.parisod@bluewin.ch](mailto:mathys.parisod@bluewin.ch)

Tel.: +4131-634.34.73

Cell.: +4179-690.15.08

18.11.2007/hwm